

**Nuove identità: una riflessione sulla disegualianza, a partire
dall'atto di nascita / New Identities: Reflections on Gender
Inequalities in Italian Identity Documents**

Lucia Morra

Università degli Studi di Torino, Italia

Barbara Pasa

Università luav di Venezia, Italia

Abstract

The recent Italian debate upon the wording of identity documents gives us the opportunity to focus on the relationship between politics and law in issues raised by gender-based discriminations. The essay aims at investigating asymmetries and discriminations entailed by the normative perspectives on identity that the world of politics offers today to the Italian society. At this purpose, once introduced the debate upon the wording of the identity documents, the essay describes how these documents depend on birth certificates,

how both kind of documents became part of the modern States and how their templates changed along time; finally, it considers if and how the actual different perspectives upon the wording of these documents comply with the changing nature of public order.

Keywords: identity, gender, birth certificate.

1. Narrazioni ‘normative’ dell’identità in corso in Italia

L’emersione nella società contemporanea di nuove categorie di soggetti degni di tutela da parte dell’ordinamento, sollecitata durante il Novecento dalle varie esperienze dei femminismi che indagano le relazioni fra sesso e genere¹, ha portato al centro della riflessione la costruzione giuridica del genere e il rapporto di circolarità che lega il genere al diritto². L’approccio *gender-sensitive* che adottiamo, ritenendo la definizione di genere un’operazione normativa socialmente determinata, ci conduce a indagare l’intricato rapporto tra politica e diritto italiano, in cui la questione dell’identità personale rimane legata al genere “anagrafico” definito negli atti di stato civile secondo il codice binario maschile/femminile.

“Soggetti imprevisti” (Lonzi 1974, 70), “soggetti eccentrici” (de Lauretis 1999) e “soggetti nomadi” (Braidotti 2002) determinano la costruzione di identità multiple (Bauman 2003, 59) che il nostro ordinamento fatica a riconoscere nonostante gli appigli normativi nazionali e sovranazionali – dall’artt. 2-3 Costituzione (cost.), artt. 20-21 Carta diritti fondamentali UE, artt. 8-12-14 Cedu³ alle azioni positive intraprese dal nostro legislatore⁴.

¹ Illustra sinteticamente il fenomeno Missana 2014.

² Vedi, inoltre, artt. 31, 36 e 37 Cost. in termini espliciti; artt. 29, 48, 51 Cost. che invece costruiscono la relazione genere-sesso in termini impliciti: cfr. Pezzini 2012. Sulla speciale protezione connessa al parto vedi Poggi 2015.

³ Il diritto europeo dei trattati e le direttive antidiscriminazione assumono una prospettiva “assimilazionista”, per la quale l’eguaglianza degli esseri umani diviene parametro normativo. Al ruolo della Cedu si accenna oltre, nel testo.

⁴ D’Amico 2013: dalle leggi degli anni ’70 che intervengono sulla parità uomo-donna, al riconoscimento della parità di genere nell’imprenditoria degli anni ’90 e, da ultimo, nella rappresentanza politica, sino alle leggi regionali contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere: L.R. Toscana 15-11-2004 n. 63, L.R. Liguria 10-11-2009 n. 52, L.R. Marche 11-2-2010 n. 8, L.R. Emilia-

Lo spunto per una ricognizione dello stato attuale del dibattito italiano sull'identità 'in termini formali' è offerto da una dichiarazione rilasciata dal ministro dell'Interno nell'estate 2018.

1.1. Le circostanze

A fine luglio 2018 le testate cattoliche *Famiglia Cristiana* e *Avvenire* prendono entrambe esplicita distanza dall'approccio al fenomeno dell'immigrazione adottato dal ministro dell'Interno⁵. Pochi giorni dopo, per contenere l'impatto sull'elettorato cattolico di tali prese di posizione, il ministro rilascia un'intervista al quotidiano on line *La Bussola Quotidiana*, testata del mondo cattolico vicina alla Lega⁶, nella quale spiega le proprie ragioni e soprattutto ribadisce la ferma "difesa della famiglia" agita dal suo partito⁷.

A riprova della sua proattività a favore dei valori strenuamente difesi dalla testata, nel corso dell'intervista il ministro sostiene di aver fatto ripristinare la dicitura 'padre' e 'madre' nel modello per l'emissione della carta di identità per minori previsto dal decreto del 23 dicembre 2015 recante *Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica*⁸. Nonostante la dichiarazione sia infondata – all'epoca dell'intervista, infatti, il modello predisposto sul sito del Ministero per il documento d'identità per i minori continuava a riferirsi genericamente ai 'genitori' (vedi fig. 3) – il suo rilancio da parte dei media fa giungere al mondo cattolico nel suo insieme il messaggio che, se pure gli approcci all'immigrazione di Chiesa e Lega possono essere dissonanti, le prospettive sui

Romagna 27-6-2014 n. 6, L.R. Sicilia 20-3-2015, n. 6, L.R. Piemonte 24-2-2016 n. 4, L.R. Calabria. 23-11-2016 n. 38, L.R. Umbria 11-4-2017 n. 3, L.R. Friuli-Venezia Giulia 28-12-2017 n. 45.

⁵ Vedi «Famiglia Cristiana» del 25 luglio 2018 e «Avvenire» del 26 luglio 2018.

⁶ Per la testata, punti focali della «Dottrina sociale della Chiesa ove questa non venga ideologicamente stravolta» sono «immigrazione con criteri, incompatibilità culturale con l'Islam e ricentatura dei temi antropologici», Stefano Fontana 10.8.2018, disponibile all'indirizzo: <https://www.lanuovabq.it/it/salvini-tre-cose-buone-dopo-la-ribellione-del-4-marzo> (ultimo accesso 20.3.2019).

⁷ In data 9.8.2018, Matteo Salvini al quotidiano on-line «La Bussola Quotidiana» - <https://www.lanuovabq.it/it/salvini-con-noi-al-governo-sara-difesa-la-famiglia> (ultimo accesso 19.03.2019).

⁸ Decreto del Ministero degli Interni, adottato ai sensi dell'art. 10 co. 3 del Dl. 19.6.2015, n. 78, recante *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e convertito, con modificazioni*, dalla L. 6.8.2015, n. 125, in GU n. 302 del 30.12.2015. Trattasi dei moduli per erogare la carta di identità elettronica a minori presenti sui terminali del Ministero dell'Interno (v. par. 3).

“temi antropologici” sono ampiamente convergenti⁹. La Lega, anzi, cerca di renderle concrete, contrastando senz’altro le posizioni relativiste ricordate con vivezza proprio dalle critiche alla dichiarazione del ministro rimbalzate sui media. Chiarisce i termini della questione leggere la dichiarazione del ministro nel contesto d’emissione, ossia la parte dell’intervista in cui è stata rilasciata.

1.2. L’intervista

Dibattuto l’approccio al fenomeno dell’immigrazione, l’intervistatore del quotidiano *online* la *Bussola Quotidiana* introduce la discussione sui “temi antropologici” affermando:

Nella passata legislatura sono state approvate leggi pessime, che ora fanno il loro corso. Da questo punto di vista la moratoria sui temi etici non può essere vista come una tregua.

Come si evince dal resto dell’intervista, si riferisce in particolare alla l. n. 76/2016 sulle unioni civili e sulle convivenze¹⁰ e al suo avallo implicito dell’accesso all’adozione in casi particolari *ex art. 44 co. 1 lett. d)* l. n. 184/1983 alle coppie omosessuali. Un avallo implicito, per l’appunto; il compromesso che portò all’approvazione della l. n. 76/2016 fu raggiunto quando i promotori acconsentirono a stralciare la norma che regolava la relazione tra le parti di un’unione civile e la *stepchild adoption* garantendo loro la possibilità di ricorrere all’art. 44 co. 1 lett. b) l. 184/1983, mentre con un altro emendamento alla bozza rendevano comunque possibile per le parti di un’unione civile il ricorso all’adozione in casi particolari, come chiarisce il confronto tra l’art. 3 co. 4 della bozza Cirinnà e la versione definitiva dell’art. 1 co. 20 l. n. 76/2016:

⁹ In data 9.8.2018, Matteo Salvini a «La Bussola Quotidiana», cit.

¹⁰ *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del 21.5.2016.

<i>Bozza Cirinnà, art. 3 co. 4</i>	<i>art. 1 co. 20 l. n. 76/2016</i>
Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della l. 4 maggio 1983, n. 184.	[...], le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

La norma attualmente in vigore, ossia l'art. 1 co. 20, da un lato esclude l'applicabilità della regola di equivalenza rispetto alle norme del Codice Civile (c.c.) non espressamente richiamate e all'intera l. 184/1983 in tema di adozione (non più al suo solo Titolo II); dall'altro suggerisce la possibilità, per la parte di un'unione civile, di ottenere l'adozione speciale del figlio dell'altra parte quando ricorrano altre circostanze previste dall'art. 44 co. 1 l. 184/1983, sempre che il provvedimento realizzi il "preminente interesse del minore" ai sensi dell'art. 57 co. 1 l. 184/1983. L'insolita ridondanza della dicitura conclusiva «resta fermo quanto previsto *e consentito* in materia di adozione dalle norme vigenti (*corsivo nostro*)» ha difatti plausibilmente lo scopo di consolidare gli argomenti già utilizzati dalle corti¹¹ in materia di adozione, e dunque di suggellare, tra gli altri, quelli adottati dalle

¹¹ A partire dalla nota pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 giugno-30 luglio 2014, n. 299, annotata da Salvi 2015, 679; Long 2015, 109 e criticata da Miotto 2015 *on-line*; App. Roma, 9.4.2015, Trib. Roma, 23.12.2015 e Trib. Roma sez. min. 30.12.2015, con nota di Scalera 2016, 589 e di Farina 2016, 969, che recepiscono gli orientamenti della Corte Europea Diritti Uomo: Ferrari 2015, 111; Ferrando 2012a, 281; Ferrando 2012b, 11, 679.

corti per consentire a un/a omosessuale di adottare il figlio del/la proprio/a partner ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. d) l.184/1983 garantendo l'interesse superiore del minore¹².

Sul fatto che fosse questa l'intenzione comunicativa con la quale i proponenti della legge avevano integrato la parte finale dell'art. 1 co. 20 non ci sono dubbi – lo aveva esplicitato alla Camera dei Deputati prima dell'approvazione la relatrice della II Commissione (Giustizia) on. Micaela Campana¹³, e subito dopo l'approvazione lo aveva chiarito ai media la senatrice promotrice on. Monica Cirinnà¹⁴ – e tuttavia, al momento dell'approvazione della legge, l'attivazione nell'interprete di tale intenzione comunicativa poteva solo essere auspicata. Il presente atemporale non suggellava difatti solo le decisioni prese dai giudici fino a quel momento (in linea con le intenzioni dei proponenti), ma anche quelle future; qualora la giurisprudenza avesse mutato orientamento, e in particolare le corti superiori si fossero pronunciate in senso opposto rispetto a quelle di primo grado nei ricorsi ancora pendenti, tale lettura della parte finale dell'art. 1 co. 20 l. 76/2016 non sarebbe stata garantita, anzi sarebbe stata avallata l'intenzione comunicativa con la quale gli oppositori della *stepchild adoption* avevano approvato il testo della legge senza l'art. 5 della bozza Cirinnà – ovvero l'esclusione della *stepchild adoption* per le coppie omosessuali¹⁵. Il margine interpretativo lasciato dal testo dell'art. 1 co. 20 l. 76/2016 diminuì tuttavia poco dopo, quando la Corte di Cassazione con la nota sent. n. 12962 del 22 giugno 2016 consentì a una donna di adottare il figlio della donna da lei sposata in Spagna ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. d) l. 184/1983¹⁶, e continua a diminuire (pur senza

¹² Il principio viene enunciato per la prima volta nella Convenzione Onu 1989 sui diritti del fanciullo (art. 3, co. 1: ne ripercorre la storia Scalisi 2018, 405).

¹³ Intervento di Campana, a p. 5 de: XVII LEGISLATURA, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 620 di lunedì 9.5.2016 disponibile all'indirizzo <https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0620/stenografico.htm> (ultimo accesso il 19.3.2019).

¹⁴ Dichiarazione di Cirinnà all'*Ansa on-line*, 14.5.2016.

¹⁵ Enrico Costa, all'epoca ministro per gli Affari regionali con delega alla famiglia, poco dopo l'approvazione della l. 76/2016 dichiarò: «Finora le corti hanno riempito un vuoto normativo per via interpretativa. Ma ora questo vuoto è scomparso, c'è una norma chiara che esclude la *stepchild adoption*» (Huffington Post, on-line 14.5.2016).

¹⁶ Cassazione, I sez., n. 12962, 22.6.2016 in Nuova Giur Civ., 2016, I, 1135: commenti di Ferrando 2016, 1213 e Attademo 2016, 1203. Le sentenze del Tribunale dei minori di Milano del 17.10.2016 e del 10.2016, in contrasto con Cass. 12962/2016, hanno escluso invece che l'adozione in casi particolari possa essere pronunciata a favore del convivente, di sesso diverso o dello stesso sesso: vedi Ferrando 2017, 171.

scompare del tutto) al crescere del numero delle adozioni in casi particolari, in costante aumento dopo l'approvazione della l. 76/2016.

Di questi effetti delle “pessime leggi approvate” si rammarica dunque l'intervistatore de «La Bussola Quotidiana» nel suo preambolo alla discussione dei “temi antropologici” con il ministro; e ritiene appunto che in tal senso «la moratoria sui temi etici non [possa] essere vista come una tregua».

Il ministro dell'Interno risponde che «su alcuni temi sensibili» il contratto di governo tra Lega e 5 Stelle non ha scritto nulla perché i due partiti sono su posizioni diverse:

La Lega è per la libertà di educazione, per il diritto alla vita, per la difesa della famiglia naturale. Ma siccome i nostri alleati su questo non sempre la pensano come noi, accontentiamoci che non vengano fatti altri danni. In certi campi meglio non fare niente che fare danni. Poi nella suddivisione del governo, abbiamo scelto il ministero della Famiglia e della disabilità; il ministero dell'Interno, che si occupa anche di discriminazioni e tematiche gender; il ministero dell'Istruzione per dare una chiara impronta alla libertà di educazione e al rispetto di alcuni principi. Quindi nei limiti del contratto, rispettando le sensibilità diverse, cerchiamo di tenere alti alcuni principi.

L'intervistatore ribatte osservando che lo stallo normativo imposto dalla «moratoria sui temi etici» è una tutela insufficiente¹⁷ e chiede perché, considerato che l'attuale normativa non consente di bloccare la pratica delle adozioni in casi particolari, il Ministero dell'Interno non intervenga perlomeno nei confronti di quei «Comuni che sfidano direttamente il Governo e il Parlamento trascrivendo all'anagrafe bambini acquistati all'estero con la pratica dell'utero in affitto».

Si riferisce a quanto sta accadendo in molti Comuni italiani, dove non solo gli ufficiali di stato civile hanno trascritto e trascrivono atti di nascita stranieri (dunque già 'esistenti' ed efficaci al di fuori del nostro ordinamento) relativi a figli di coppie dello stesso sesso

¹⁷ La moratoria congela l'approvazione di ulteriori progetti di legge, come per esempio, quello che propone l'estensione della legge Mancino-Reale al movente d'odio basato sulla discriminazione in base all'identità di genere e all'orientamento sessuale, fermo al Senato dal 2013.

nati all'estero con tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) di tipo eterologo, o con la cd. "Gestazione Per Altri (Gpa-nota anche come maternità per sostituzione, o surrogata)", ma alcuni sindaci sono intervenuti per consentire la formazione di atti di nascita di figli di coppie *same-sex nati in Italia* a seguito di tecniche di Pma di tipo eterologo, con gamete maschile di donatore anonimo¹⁸.

Il punto è per il ministro spinoso; non appena insediatosi, aveva dichiarato che avrebbe ordinato ai prefetti l'annullamento di tutte quelle trascrizioni, ma la strada si era rivelata impercorribile; un orientamento del Consiglio di Stato aveva difatti chiarito che solo «un'espressa previsione di legge» potrebbe conferire ai prefetti il potere di annullare gli atti degli ufficiali di stato civile¹⁹, previsione che ad oggi non c'è e comunque non potrebbe essere retroattiva. Il ministro risponde quindi all'intervistatore di essersi rimesso al parere dell'avvocatura dello Stato e di aver dato indicazione ai prefetti di ricorrere in tribunale contro tali trascrizioni, pur sapendo, come sa anche il suo interlocutore, che tale strategia ha poche *chance* di successo dato l'attuale l'orientamento della giurisprudenza. Per sviare l'attenzione da questo terreno scivoloso e al tempo stesso illustrare la sua posizione "fermamente contraria" a tali trascrizioni, afferma quindi di essere intervenuto sulla modulistica per l'emissione della carta d'identità dei minori:

La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del Ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2". Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione "madre" e "padre". È una piccola cosa, un piccolo segnale, però è certo che farò tutto quello che è possibile al ministro dell'Interno e che comunque è previsto dalla Costituzione. Utero in affitto e orrori simili assolutamente no.

¹⁸ Il 23.4.2018 la sindaca di Torino Chiara Appendino ha riconosciuto Niccolò Pietro figlio di due madri, nato da Pma - <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/23/torino-lanagrafe-registra-il-figlio-di-due-mamme-e-la-prima-volta-in-italia/4310840/> (ultimo accesso 19.03.2019).

¹⁹ Vedi il quotidiano «Il fatto quotidiano» 20.6.2018 - <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/20/gay-fraccaro-prefetto-non-puo-annullare-la-trascrizione-degli-atti-di-nascita-dei-figli-di-coppie-omosessuali/4440382/> (ultimo accesso 19.03.2019) come ricordato in un'interrogazione parlamentare dal pentastellato ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta.

Il dibattito mediatico scatenato da tale dichiarazione ha chiarito che (all'epoca dell'intervista) il modello predisposto sul sito del Ministero, se pure non conteneva più i numeri ordinali in precedenza associati agli *slot* previsti per le generalità e firme dei genitori, non recava però traccia di sostituzione del termine 'genitore' con i più specifici 'padre' e 'madre'²⁰.

La dichiarazione al momento dell'intervista non rispecchiava, dunque, la realtà, ma testimoniava una ferma intenzione del ministro, che un mese dopo ha sottoposto al Garante per la privacy uno schema di decreto composto da un unico articolo teso a sostituire – in parti e allegati del Decreto del 23 dicembre 2015 – la parola 'genitori' con i termini 'padre'/'madre'. Il Garante, che è competente a esprimersi per quel che attiene il profilo della tutela dei dati personali²¹, il 31 ottobre 2018 ha dato parere negativo, rilevando diverse criticità su tale sostituzione nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per i figli minorenni²².

Ciò non ha fermato il ministro, che, convinto che non esista «privacy che neghi il diritto a un bimbo di avere una mamma e un papà²³», ha reso effettiva la riforma con il decreto del 31 gennaio 2019 (par. 3, vedi fig. 4)²⁴.

Chiedersi perché, nell'intervista a *La Bussola Quotidiana*, il ministro abbia presentato la riforma della modulistica per ottenere la carta d'identità dei minori come un'esemplificazione del suo operato per contrastare trascrizioni e registrazioni degli atti di nascita di figli nati da coppie *same-sex*, induce a riflettere su quali ostacoli tale modifica potrà frapporre alla trascrizione di atti stranieri di nascita in coppie omogenitoriali, oppure alla registrazione di atti italiani di nascita in coppie omogenitoriali, e anche sull'incertezza giuridica che potrebbe eventualmente proiettare sulle trascrizioni e registrazioni degli atti di

²⁰ Vedi par. 2.3.

²¹ Regolamento UE 2016/679 e Dl. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come modificato dal Dl. 10 agosto 2018, n. 101.

²² Parere del Garante della privacy sullo schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica del 31.10.2018 [9058965] - <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058965> (ultimo accesso 19.03.2019). Vedi par. 2.3.

²³ Dichiarazione riportata dal quotidiano «La Repubblica» il 15.11.2018, disponibile all'indirizzo https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/15/news/carta_d_identita_il_garante_della_privacy_da_pareere_negativo_su_introduzione_di_padre_e_madre_-211763253/?refresh_ce (ultimo accesso 19.03.2019).

²⁴ Decreto 31 gennaio 2019, *Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica*, GU Serie Generale n.79 del 03.04.2019.

nascita già eseguite presso i comuni di Torino, Roma, Pisa, Trento, Rovereto etc. (oltre 300 bambini)²⁵.

Per capire la reale portata dell'intervento è utile sia chiarire il legame tra documento d'identità e atto di nascita e il contesto storico in cui entrambi questi documenti sono nati sia esaminare la loro formulazione attuale.

2. Il documento d'identità e l'atto di nascita: vecchie discriminazioni e nuovi ostacoli

2.1. Carta di identità e atto di nascita

Il documento d'identità noto come *carta di identità* attinge ai dati anagrafici contenuti nel *certificato di nascita*.

Il certificato di nascita (detto anche atto di nascita) è redatto da un ufficiale di stato civile a fronte:

- a. dell'*attestazione di avvenuta nascita* redatta dal personale medico (o della *constatazione di avvenuto parto* rilasciata dal sanitario che, pur non avendo assistito al parto, è intervenuto successivamente, o ancora redatta in base a una dichiarazione sostitutiva del dichiarante), che testimonia del legame tra puerpera e nato; e
- b. della *dichiarazione di nascita*, che può essere resa da uno o entrambi i soggetti che si assumono la responsabilità genitoriale, o da un procuratore speciale appositamente delegato, o dal medico, dall'ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto. In pratica, l'ufficiale di stato civile, dopo aver provveduto alla cd. azione ricognitiva (cioè dopo aver esaminato il contenuto della dichiarazione di nascita e averne controllato le parti essenziali alla sua validità), si fa garante pubblico di quanto risulta dai dati contenuti nella dichiarazione di nascita stessa²⁶.

²⁵ Così l'avvocato Alexander Schuster in un'intervista a «Il fatto quotidiano» - <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/26/figli-coppie-gay-fontana-stop-trascrizione-anagrafe-dei-bimbi-nati-allestero-appendino-noi-continueremo/4518436/> (ultimo accesso 19.03.2019).

²⁶ Art. 30 co. 2-3 Dpr. 396/2000 *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, GU n. 303 del 30.12.2000 - Suppl. Ordinario n. 223.

La relazione illustrativa del ministro dell'Interno che accompagna la proposta di modifica del Decreto del 23 dicembre 2015 sopra citata sostiene che la carta d'identità deve riportare i dati anagrafici

come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre [...] nonché dei relativi registri²⁷.

Nell'attuale procedura prevista per il rilascio del documento d'identità di fatto è sufficiente che il funzionario comunale preposto accerti la correttezza dei dati e la sussistenza della responsabilità genitoriale o della potestà tutoriale per quanto attiene la loro corrispondenza a quanto risulta dai *registri anagrafici e di stato civile*. Il rilascio dei documenti che accertano lo *stato civile* è disciplinato dall'art. 450 c.c. e dagli artt. 106-107 del Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr.) 396/2000²⁸, e dei tre atti previsti nessuno richiede necessariamente l'indicazione dei genitori, tantomeno quella del *padre e/o della madre*: infatti il *certificato*, che riporta i dati minimi essenziali per descrivere l'evento che attesta la nascita di una persona e ne specifica nome, cognome, data e Comune di nascita, può omettere il nome dei genitori²⁹, e lo stesso vale per l'*estratto per riassunto*, che pure riporta altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell'atto oltre a quelli del certificato³⁰, e per la *copia integrale*, che è la fotocopia autenticata dell'atto di nascita originale.

²⁷ Parere cit. nota 22, in cui vengono esplicitati gli articoli di riferimento, cioè gli artt. 17, 30, 33 34 del Dpr. 396/2000.

²⁸ I certificati *di stato civile* sono relativi a posizioni desumibili dai pubblici registri dello stato civile e riguardano gli eventi che descrivono la persona dalla nascita, matrimonio, filiazione, fino alla sua morte. Il rilascio dei certificati *anagrafici* dipende, invece, dalla ricognizione del pubblico registro dell'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 24 dicembre 1954 n. 1228, e art. 1, co. 1 lett. f) Dpr. 445/2000: fra questi, il certificato di residenza e di stato di famiglia art. 33 co. 1, Dpr. 223/1989. L'art. 108 co. 2 Dpr. 396/2000 consente il rilascio dei certificati di stato civile anche in base alle risultanze anagrafiche, facendo intendere che *stato civile* e *anagrafe* sono uffici comunicanti poiché le notizie iscritte nei registri di stato civile sono portate a conoscenza dell'anagrafe: per esempio, Y nasce a Torino il 01.01.2018 (stato civile): l'ufficiale di stato civile avvisa l'anagrafe per l'iscrizione, perché Y risiede a Torino dal giorno della nascita (anagrafe).

²⁹ L. 31 ottobre 1955, n. 1064, *Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'Ordinamento dello stato civile*, GU n. 156 del 24.06.1957, tutt'oggi in vigore.

³⁰ Art. 49 Dpr. 396/2000: per esempio, l'annotazione di matrimonio o del nominativo dei genitori.

In estrema sintesi, dunque, l'atto di nascita non è definito giuridicamente in riferimento alla 'madre' e al 'padre' come vorrebbe far intendere il ministro dell'Interno: l'assenza del nome dei genitori, infatti, non implica di per sé l'impossibilità di procedere alla registrazione del nato nel Comune di residenza. Tale impossibilità si concretizza solo qualora manchi l'accertamento da parte del funzionario comunale di quanto contenuto nella dichiarazione di nascita, oppure in difetto della dichiarazione di nascita o dell'attestazione dell'evento del parto; in tali casi si potrà procedere alla registrazione del nato nel comune di residenza solo se il Sindaco procede egli stesso alla trascrizione nei registri comunali, trascrizione alla quale può comunque opporsi il prefetto.

Il fatto che la carta d'identità per i minori prevedesse (prima del decreto 2019) gli estremi e la firma "dei genitori o del tutore" (vedi fig. 3) non dipendeva, dunque, dal suo attingere ai dati contenuti nel certificato di nascita, quanto piuttosto dalla necessità che siano per l'appunto i genitori o il tutore a richiedere tale documento per i minori d'età, poiché questi ultimi, in quanto tali, non hanno capacità d'agire.

2.2. Identità e atto di nascita nel passato

I documenti d'identità sono un emblema e un pilastro dell'assetto giuridico instauratosi fra Settecento e Ottocento. Con la nascita dello Stato «moderno» l'ordinamento costruisce l'identità dei soggetti in modo funzionale alla propria esistenza, e nel creare tale identità esclude tutti gli individui 'non conformi' rispetto al progetto statale. Come ha chiarito Foucault, con il consolidarsi degli Stati «nazionali» e della morale borghese e con l'affermarsi del paradigma scientifico ottocentesco, il corpo diventa oggetto privilegiato dell'intervento istituzionale, che lo assume come dispositivo. Sul corpo viene quindi istituito un controllo teso a garantire l'allineamento del comportamento sociale alla norma; e poiché la norma è tale solo se è conforme allo standard posto dal diritto dello Stato³¹ è dunque quest'ultimo a determinare, nella pratica, la standardizzazione dei comportamenti rispetto al paradigma istituzionale.

³¹ Come ha scritto Foucault (2001; 1994), tutti i saperi interiorizzano l'idea di "normalità" intesa come ciò che è lecito, giusto e approvato socialmente: le anomalie sono da scongiurare, i comportamenti anormali da disconoscere, la devianza da reprimere.

Allo Stato ottocentesco la “famiglia” appare come il corpo intermedio più idoneo a radicare il controllo delle istituzioni sui corpi e a irradiare l’imperante paradigma eterosessuale fondato sullo stereotipo della donna debole, volubile, che deve agire entro ruoli sociali ben definiti sotto la guida e la protezione di un uomo³². Negli ordinamenti di stato civile che quel paradigma riflettono, l’identità del soggetto si coagula dentro il primo (in ordine temporale) documento che certifica e appaga il desiderio di standardizzazione codificando il ‘maschio’ e la ‘femmina’: l’atto di nascita.

Le leggi sull’ordinamento di stato civile introdotte dalla legislazione napoleonica rivendicano all’organizzazione statale compiti fino ad allora assolti dall’autorità ecclesiastica e, allo stesso tempo, soddisfano la duplice funzione di garantire ordine e certezza nell’identificazione delle persone e di tutelare l’identità dell’individuo. Il Codice Civile di Napoleone, infatti, aveva prescritto i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti, e i regolamenti attuativi ne diedero seguito incaricando i Comuni della loro tenuta e obbligando i parroci a rammentare alle parti, al momento del battesimo, l’obbligo di presentare i neonati all’ufficiale dello stato civile. Gli atti dello stato civile rispondevano dunque all’interesse generale di provare i principali avvenimenti relativi allo stato delle persone, delle nascite e delle morti, per un motivo di «preveggenza sociale e di alta polizia³³», al contempo era l’individuo ad averne la necessità «per procurarsi la prova dell’individualità, dell’età, dello stato civile». I registri dello stato civile erano così destinati a ricevere la prova di nascite, di matrimoni e morti, e a restituirla attraverso atti pubblici che si riferissero a questi tre avvenimenti, di guisa che la “ragione pubblica” si affermasse attraverso chiunque volesse farsene rilasciare gli estratti per provare il proprio *status*. In particolare, la nascita era accompagnata dalla necessaria dichiarazione del padre-marito e, in sua mancanza, da quella del capo famiglia che parlava per la puerpera, oppure dei dottori o delle levatrici o della persona nella cui abitazione era avvenuto il parto, o ancora di altre persone che avessero assistito al parto. Solo nel caso di unione illegittima la dichiarazione di nascita poteva essere fatta «a nome della madre»; e nei casi in cui questa non acconsentiva ad esser nominata, il nuovo nato veniva riconosciuto dall’ordinamento

³² Rodotà 2016, 25 segg..

³³ De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 180.

giuridico tramite la «dichiarazione di nascita illegittima», che riguardava il mero fatto della nascita, senza indicazione dei genitori.

L'atto di nascita riportava, dunque, il nome del padre e della madre legittimi – non poteva indicare né i genitori adulterini o incestuosi (neppure quando avessero voluto riconoscere il nato) per rispetto al «pubblico pudore³⁴», né quelli naturali se non riconoscevano il bambino, trattandosi di una filiazione che «interessa molto meno la società di quella legittima»; l'atto doveva inoltre riportare la loro professione; la data e il luogo di nascita; il nome del nuovo nato, di cui s'indicava il sesso, maschile o femminile, prestando fede alla dichiarazione dell'esibente, senza che l'ufficiale di stato civile dovesse visitare l'infante per riconoscerne il sesso *de visu*, come invece era in uso nella Francia sotto l'antico regime³⁵.

In sostanza, l'atto di nascita doveva contenere³⁶:

1. la prova del fatto “assoluto” della nascita e dell'individualità del nato, compreso il dato del sesso biologico;
2. quasi sempre il fatto “relativo” alla filiazione.

In ogni caso doveva essere redatto senza dilazione, alla presenza di due testimoni.

³⁴ De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 193.

³⁵ Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Firenze 1865, 36 segg.

³⁶ De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 193.




Fig. 1 – Mod. n. 14 per atti di nascita – Dichiarazione di nascita fatta dal padre del figlio legittimo
 Fonte: cfr. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Firenze (1865, 17)




Fig. 2 – Mod. n. 22 - Dichiarazione di nascita illegittima senza indicazione dei genitori
 Fonte: cfr. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Firenze (1865, 25)

A gettare le basi di un registro civile pubblico (che peraltro sarebbe già esistito presso gli Ebrei, i Greci e i Romani)³⁷ sarebbe stato in realtà Francesco I, con l'ordinanza di Blois del 1539, ma solo all'inizio dell'Ottocento le funzioni passarono definitivamente dai parroci agli ufficiali di stato civile. Con l'Editto del 18 novembre 1787³⁸, Luigi XVI assecondò le richieste dei protestanti affidando l'incarico di compilare i loro atti dello stato civile agli ufficiali giudiziari, e poi la l. del 20 settembre 1792, consacrando la separazione tra ordine civile e religioso, affidò alla municipalità la cura di ricevere e conservare gli atti destinati ad accertare nascite, matrimoni e morti. Funzioni che, in forza della del 28 piovoso anno VIII e della l. del 18 germinale anno X hanno continuato ad essere esercitate dai sindaci e dagli ufficiali preposti.

Lo Stato francese che aveva creato il "matrimonio civile" assumeva anche la tenuta dei registri di stato civile: la filosofia laica sottesa all'ordinamento di stato civile assurse a norma costituzionale, fu inserita nella Costituzione del 1791 e accolta dal Codice Napoleone, imponendosi, infine, come modello giuridico nell'area di *civil law*. Le leggi dello Stato italiano, dopo l'unità del Paese³⁹ e in particolare a partire dal R.D. 2602/1865 (e successivamente con il R.D. 1238/1939)⁴⁰, imitarono quelle francesi: il Codice Civile italiano del 1865, del resto, aveva introdotto il matrimonio civile come unica forma di matrimonio valido per tutti i cittadini, sancendo l'irrilevanza civile di quello canonico. Neppure il Concordato lateranense del 1929 fra Italia e Santa Sede riuscì a imporre ecce-

³⁷ De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 182-183.

³⁸ De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 182.

³⁹ Cfr. De Filippo, Mascilli e Tucci 1847, 182 segg., Piola 1900, 3 e Fiore 1900, parte 2, Delle persone, vol. VI). I ministri della confessione cristiana cattolica, per effetto della Restaurazione, cercarono di recuperare il potere di ingerirsi sulla pre-costituzione della prova dello stato civile: e così, per esempio, nel ducato di Lucca col Decreto del Senato 7 maggio 1814 venivano abolite le norme del *Code* Napoleone relative a formazione e uso dei registri di stato civile, come nel Granducato di Toscana e nello Stato pontificio, il quale attribuì direttamente ai parroci cattolici il diritto di rilasciare i certificati relativi ad atti di nascita, matrimonio e morti. Faceva eccezione il Regno delle Due Sicilie, che manteneva in vigore i principi del Codice Napoleone, aggiungendo l'opzione di celebrazione del matrimonio a cura dei parroci, senza l'intervento di ufficiali dello stato. Il sistema del Codice delle Due Sicilie fu accolto dai codici parmense ed estense, e da altri codici preunitari; lo stesso Codice Albertino all'art. 60 dispose che lo stato civile delle persone «sarà accertato con un atto che ad ogni nascita, matrimonio o morte dovrà estendersi in registri a ciò destinati».

⁴⁰ Il c.c. del 1865 inseriva alla fine del Libro I, sulle persone, l'accertamento e la prova dello stato della persona (art. 350 segg.), mentre una legge dettagliata sull'Ordinamento dello stato civile approvata con R.D. 15 novembre 1865 n. 2602 regolava i registri e le incombenze dell'ufficiale di stato civile.

zioni a tale principio: gli effetti civili del matrimonio religioso sono a tutt'oggi riconosciuti solo se esso è trascritto nei registri di stato civile, una sorta di accertamento da parte dell'autorità civile che grava sul matrimonio religioso.

2.3. Identità e 'attestati' oggi

Essere registrati alla nascita è oggi un diritto fondamentale⁴¹ che risalta all'attenzione dei commentatori suscitando un certo clamore soprattutto da quando alcune esperienze straniere hanno iniziato ad ammettere la registrazione alla nascita del genere 'altro', o 'neutro'⁴².

In Italia, invece, la situazione rimane del tutto analoga al passato: l'attuale c.c., Libro I, contiene le norme essenziali che riconnettono lo *status* della persona⁴³, ai registri di stato civile⁴⁴, mentre una legge speciale disciplina nel dettaglio la materia dell'Ordinamento dello stato civile⁴⁵, ovvero il Dpr. del 3 novembre 2000, n. 396⁴⁶, modificato da ultimo con il Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 che ha adeguato le disposizioni alle unioni civili⁴⁷.

Oggi i registri sono ancora il mezzo materiale in cui prende corpo l'atto di stato civile, di cui lo *status* è sempre requisito essenziale perché funzionale a individuare il soggetto

⁴¹ Convenzione di New York del 1989, cit., art. 7.

⁴² Già consentita nell'area di *common law*, per esempio in Canada, Australia e Nuova Zelanda, in Nepal, India e Pakistan, oppure in California, Oregon e Stato di Washington negli Stati Uniti, e da ultimo a New York, dove una legge della città di NY del 12 settembre 2018 consente di indicare il 'sesso x' nel certificato di nascita; per quel che riguarda l'Europa, sarà possibile indicare un terzo genere o non indicarne alcuno in Germania, a seguito della pronuncia dei giudici della Corte Costituzionale federale del 10 ottobre 2017 che avrebbe richiesto l'intervento del legislatore entro il 31 dicembre 2018 (1 BvR 2019/16) - https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html (ultimo accesso 19.3.2019). Per una ricognizione generale cfr. https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2019.pdf (ultimo accesso 19.3.2019).

⁴³ Art. 1 c.c.: «la capacità giuridica si acquista con la nascita»: la norma fissa nel momento della nascita l'acquisto della generale attitudine ad essere soggetto di diritti, del cd. *status*.

⁴⁴ Gli artt. 451 e 452 c.c. attribuiscono agli atti di stato civile una funzione probatoria qualificata (ma non esclusiva) di detto *status*.

⁴⁵ Ferri 1973, 2 segg).

⁴⁶ Il quale interviene a modificare il R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

⁴⁷ Tutte le riforme che nel tempo hanno inciso sullo *status* delle persone, come per esempio la riforma della filiazione e l'introduzione della normativa sulle unioni civili, contengono anche norme in materia di stato civile, o contengono una delega per redigerle in separata sede.

nella sua “individualità fisica⁴⁸”, in relazione ai rapporti fra tale individualità “e quella di altri uomini⁴⁹” e anche rispetto al luogo nel quale essa si trova ad esprimersi. Dallo stato civile della persona discendono fondamentali diritti perché “dal momento in cui la personalità fisica comincia o finisce dipende la capacità di acquistare per sé o trasmettere ad altri un diritto⁵⁰”. Ed è in seguito al fatto della nascita che sorge lo *status* della persona: quando il legislatore ritiene opportuno disporre la pre-costituzione della prova dello stato delle persone non può trascurare di dar prova di ciò che dà vita allo stato della persona, ovvero della nascita della persona⁵¹.

In particolare, oggi come nel passato, il certificato di nascita è unico: una persona non può avere più atti di nascita e i suoi diritti fondamentali sono legati alla rappresentazione della sua ‘individualità’ nei documenti dello stato civile. Diversamente dal passato, invece, oggi lo *status* di figlio è unico ai sensi dell’art. 315 c.c., non essendo più rilevante, per il diritto vigente, la distinzione fra filiazione legittima e naturale; e così, anche il formulario relativo allo stato civile, che si modifica seguendo le regole in base alle quali si definisce lo *status* di figlio fissate dal c.c. e dalle altre leggi civili (come quelle sull’adozione e sulla Pma), non distingue più i figli nati da unione legittima da quelli nati da unione illegittima o naturale⁵². Permane, invece, invariato anche oggi il collegamento tra nascita e parto, reso evidente dalla terminologia che ricorre nelle formule della dichiarazione che citano la “puerpera”, “l’assistenza del personale sanitario” e il “parto⁵³”. Diversamente dal passato, poi, la dichiarazione di nascita su cui si fonda l’atto di nascita può

⁴⁸ Vedi Piola 1900, 4 segg. Attraverso alcune qualità che ineriscono a tutti gli esseri umani (sesso, età) e ad altre qualità che sono costituite dai rapporti fra l’individualità fisica dell’uomo e l’individualità fisica di altri soggetti di diritto (l’uomo è cittadino o straniero; nobile o plebeo).

⁴⁹ *Ibidem*: egli è padre, figlio legittimo, naturale, adottivo, celibe coniugato o vedovo, parente o affine.

⁵⁰ *Ibidem*: 5 segg.

⁵¹ *Ibidem*: 275 segg.

⁵² In particolare, artt. 42 segg, Dpr. 396/2000. Con L. 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, GU n. 293 del 17.12.2012, è stata unificata la condizione giuridica dei figli a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati oppure no. Questo principio è stabilito in modo chiaro dal nuovo art. 315 c.c., secondo il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Successivamente il Dlg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha modificato il c.c., penale, e altre leggi speciali come il Dpr. 396/2000, mentre il Dpr. 30 gennaio 2015, n. 26 ha modificato il già citato Regolamento dello stato civile, Dpr. 396/2000.

⁵³ Scopo della menzione del personale sanitario è, come ricordato sopra, indicare coloro che, avendo assistito al parto, possono testimoniare del legame tra puerpera e bambino: art. 30 co. 2-3 Dpr. 396/2000.

essere resa “da entrambi i genitori” oppure “da uno di essi”, che può essere indifferentemente la madre o il padre⁵⁴.

La dichiarazione concernente il mero fatto della nascita rimane, dunque, fondamentale⁵⁵: basti pensare che se l'ufficiale di stato civile viene a conoscenza che una dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne dovrà riferire al Procuratore della Repubblica affinché promuova un giudizio di rettificazione e dovrà formare l'atto di nascita in base al relativo decreto⁵⁶. L'ordinamento mantiene così il potere d'intervento nell'attestare l'identità della persona attraverso la formazione del certificato di nascita.

In pratica, stando all'art. 30 Dpr. 396/2000, al decreto del Ministero dell'Interno DM del 27 febbraio 2001 e al Formulario per gli atti di stato civile approvato con il DM 5 aprile 2002 che ne danno concreta attuazione, ai fini della denuncia di nascita, che prelude alla registrazione del bambino appena nato nei registri di stato civile e alla contestuale iscrizione anagrafica, è necessario presentare in Comune entro termini stretti (3 o 10 giorni, a seconda delle ipotesi) l'attestato di nascita in originale rilasciato dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, oppure il documento di identità valido (il passaporto se stranieri) di chi effettua la denuncia di nascita. Per conseguire l'attestazione della nascita negli ospedali, si continuano a seguire le disposizioni contenute nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887⁵⁷: tale attestazione riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto, e deve necessariamente contenere il nome della puerpera (intesa come ‘partoriente’, non come ‘madre’) oltre che le indicazioni del Comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del nato. Nel caso di filiazione naturale, la puerpera diventerà ‘madre’ – ai sensi della circolare del Ministero appena citata, sub lett. c) – solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita, o consentirà con atto pubblico

⁵⁴ Vedi ancora art. 30 Dpr. 396/2000: può essere anche, come nel passato, un procuratore speciale, o il medico o l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

⁵⁵ L'interesse pubblico alla formazione dell'atto di nascita definito come la «fotografia giuridica» di ciascun individuo, in continuo aggiornamento secondo la sua «storia giuridica» personale è messo in risalto da Ferri 1973, 17; sull'efficacia certificativa e probatoria degli atti dello stato civile vedi Cerino Canova (1992, 684), e Attardi (1949, 89); invece, sulla loro efficacia costitutiva, Santoro Passarelli (1961, 421 ss).

⁵⁶ È il caso di omessa dichiarazione, art. 32 Dpr 396/2000.

⁵⁷ GU n. 46 del 25.02.1999. Cfr. Berloco, Calvigioni (2011, cap. 5).

ad essere nominata madre⁵⁸. In pratica, dunque, i formulari continuano a presupporre che la nascita derivi dall'unione naturale (*i.e.* dal rapporto sessuale) fra una donna e un uomo, di cui eventualmente si può non fare il nome fintanto che si garantisca che non vi è vincolo di parentela o di affinità che necessiti la previa autorizzazione di un giudice.

Tale presupposizione è confermata dall'impianto della l. 40/2004, che ha regolato l'accesso alle tecniche di Pma ed è stata in parte dichiarata incostituzionale con la nota sent. della Corte costituzionale n. 162/2014⁵⁹. La sentenza ha dichiarato ammissibili le tecniche di Pma di tipo eterologo, ovvero quelle che si avvalgono della donazione di gameti, maschili o femminili (ovociti e/o spermatozoi)⁶⁰, e ha anche inciso sugli artt. 8-9 (*Disposizioni concernenti la tutela del nascituro*)⁶¹, che ora prevedono un unico *status* di figlio (nato fuori o in costanza di matrimonio ma pur sempre da una coppia eterosessuale) stabilendo la paternità del marito o del partner consenziente e la maternità della partoriente⁶². Anche quando parte integrante della tecnica di riproduzione è materiale eterologo, dunque, per l'attestazione di nascita da farsi al personale ospedaliero continua a essere necessario indicare l'avvenuto parto e l'identità della puerpera. Così, benché oggi anche in Italia ci si possa avvalere della donazione eterologa, la legge rimane fondata sul paradigma genitoriale della coppia eterosessuale. Su tale declinazione della relazione genitoriale sono dunque ancora incentrati i formulari relativi all'atto di nascita, che se pure possono omettere i nomi dei genitori (par. 2.1), quando li riportano devono farlo indicando la 'madre' e il 'padre' del bambino. Si noti inoltre che nemmeno l'apertura della Corte Costituzionale alla possibilità di superamento del paradigma 'dell'autosufficienza della coppia' (che non ricorre cioè a donazione eterologa) ha portato modifiche nella moduli-

⁵⁸ Si deve tener conto, tuttavia, che anche nel caso di nascita al di fuori del matrimonio, l'accertamento dello stato di figlio nei confronti della madre (o del padre) consegue al «riconoscimento» ai sensi dell'art. 250 c.c., atto concettualmente distinto dalla dichiarazione di nascita, cui si riferisce detta circolare del Ministero.

⁵⁹ Disponibile per esteso nel sito ufficiale della Corte: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162> (ultimo accesso 19.3.2019).

⁶⁰ Prima dell'intervento della Corte dette tecniche erano escluse ai sensi dell'art. 4 co. 3 l. 40/2004.

⁶¹ Art. 8 L. 40/2004: «[...] lo stato di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6 [della l. 40, nda]». L'art. 9 l. 40/2004 dispone il divieto del disconoscimento della paternità e il divieto dell'anonimato della madre.

⁶² La sentenza ha posto in evidenza delicati problemi di interpretazione degli artt. 8-9 l. 40/2004, ma non è questa la sede per affrontare compiutamente tali questioni.

stica – il certificato di nascita, per esempio, potrebbe recare menzione non solo dei genitori come soggetti responsabili del nato non ancora capace di agire, ma anche di eventuali donatori di gameti rendendo effettivo l'accesso alla propria storia genetica (per esempio, per individuare eventuali malattie genetiche, o per ragioni di prevenzione collegate allo screening genetico)⁶³.

Oggi, in Italia, è dunque consentito registrare una madre e un padre, oppure un solo genitore (madre o padre), oppure in certi casi nessun genitore⁶⁴, ma non è esplicitamente previsto il riconoscimento dei figli di coppie coppie *same-sex* o di *single* nati a seguito di Pma effettuata all'estero – a tacere della cd. Gpa ammessa in molti ordinamenti stranieri, non in Italia⁶⁵. Nel caso di parto in Italia di bambini concepiti all'estero con fecondazione eterologa, non si prevede per esempio l'iscrizione del figlio a due madri. Il problema dell'accertamento dello *status* di figlio nei confronti dell'altro genitore si porrà, pertanto, in sede di redazione del certificato di nascita, con regole differenti a seconda che la madre sia sposata o no, e che la coppia di genitori sia di sesso diverso oppure no. Nel caso di genitori di sesso diverso si applicano gli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 e gli artt. 231 o 250 c.c.; nel caso di genitori dello stesso sesso si dibatte invece su quali siano le norme applicabili e se sia ammissibile la redazione di un atto di nascita a favore di due madri⁶⁶/due padri⁶⁷ con soluzioni che talvolta mal si conciliano con l'idea di Stato di diritto. In questi casi, per procedere con l'iscrizione del nato nel Comune di residenza⁶⁸ e l'emissione dei documenti che ne attestino l'identità a partire dall'attribuzione del nome (e del sesso,

⁶³ La l. 40/2004, a scanso di equivoci, chiarisce all'art 9 co. 3 che: «In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo [...] il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi».

⁶⁴ Art. 29 co. 5 Dpr. 396/2000.

⁶⁵ Grasso 2018, 1569. In effetti, la formulazione dell'art. 29 Dpr. 396/2000, che fa riferimento ai 'genitori' senza distinguere 'padre' e 'madre' può consentire al giudice di accogliere l'eventuale azione di reclamo e di ordinare direttamente all'ufficiale di stato civile la trascrizione del secondo genitore.

⁶⁶ Vedi casistica di riferimento citata nelle note.

⁶⁷ Il problema si presenta di rado nella prassi in quanto la Gpa viene fatta all'estero, la gestante partorisce all'estero e l'atto di nascita viene formato all'estero secondo la legge straniera, e pertanto il problema è relativo solo alla sua trascrizione (v. casistica nelle note).

⁶⁸ Il minore va sempre iscritto anagraficamente nel comune di residenza della madre (art. 7 Dpr. 223/1989 - *ma quale madre se fossero due e risiedessero in comuni diversi [nda]?*) e anche se i genitori hanno scelto di rendere la dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del padre, qualora i genitori risiedano in due comuni diversi, l'atto di nascita va inviato al comune di residenza della madre per l'inserimento del figlio nel suo stato di famiglia.

sic!), essenziali per la sua vita sociale, si può comunque richiedere direttamente agli ufficiali di stato civile (al sindaco o a un suo delegato) di procedere. L'amministrazione può procedere o meno; tuttavia il prefetto può sempre opporsi alla registrazione, nel qual caso si aprirà la via giudiziale e l'ultima parola spetterà dunque ai giudici; se il prefetto non si oppone, la registrazione è valida, ma potrebbe essere oggetto di successiva impugnazione conferendo incertezza allo *status* di filiazione.

L'ufficiale di stato civile tenuto ad applicare le leggi dello Stato italiano è consapevole che lo *status* di figlio non si acquisisce univocamente dentro una dimensione biologica, ma anche con l'accoglienza e l'intenzione, e cioè per un verso con il complesso sistema delle adozioni⁶⁹, che prevede un rapporto giuridico di filiazione fondato su un provvedimento giurisdizionale, e per l'altro verso con la diffusione delle tecniche di Pma eterologa e Gpa (ammessa in altri Paesi) da parte di coppie *same-sex* che successivamente richiedono che l'atto di nascita validamente costituito all'estero venga trascritto in Italia. Ai fini della formazione dell'atto di nascita e per le altre annotazioni a piè pagina, pertanto, l'ufficiale pubblico si dovrà attenere ai principi fondamentali contenuti nel citato Dpr. 396/2000 e succ. mod., nel c.c. art. 231 segg., nella l. 184/1983 sull'adozione, nella l. 40/2004 sulla Pma, nella l. 76/2016, nonché nella l. 218/1995 sul diritto internazionale privato, pena il ricorso agli organi giudiziari contro l'atto ritenuto illegittimo. La registrazione si dovrà reggere anche sulla preminenza del cd. "superiore interesse del minore" alla continuità affettiva ed educativa, come già sottolineato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sent. n. 383/1999 fino alla n. 272/2017⁷⁰.

Infine, bisogna tener conto che vi sono casi in cui l'applicazione della legge non è affatto scontata, in quanto le norme si prestano a varie interpretazioni: è il caso della trascrizione dei certificati di nascita o dei provvedimenti di adozione esteri a favore di genitori dello stesso sesso con cui la nostra giurisprudenza si è recentemente confrontata.

⁶⁹ Si tratta dell'adozione dei maggiori d'età, dell'adozione dei minori in caso di abbandono, e dell'adozione in casi particolari, oltre alle ipotesi di adozioni internazionali (di minori stranieri in Italia o di minori stranieri all'estero, e di minori italiani all'estero).

⁷⁰ Fra *favor veritatis* e *status non veridico*: Gorgoni 2018, 540 e 2017, 178; Stefanelli 2017, 83.

Sul punto, gli ufficiali di stato civile, in attesa del responso delle Sezioni Unite⁷¹, continuano a seguire indirizzi contrastanti.

Per quel che concerne la trascrivibilità in Italia dei certificati di nascita formati validamente all'estero secondo la legge straniera a seguito di: a) provvedimento *di adozione* con effetto legittimante pronunciata all'estero a favore di una donna/uomo *single* come adozione piena (consentita nel nostro ordinamento solo ai coniugi uniti in matrimonio) e non come mera adozione in casi particolari (che non attribuisce al bambino lo stato legittimo e non lo inserisce a pieno titolo nella famiglia dell'adottante); o di b) provvedimento *giudiziale straniero* che riconosce il rapporto di genitorialità da tecniche di procreazione non ammesse dal nostro ordinamento come nel caso di Gpa in coppie *same-sex*, l'iter logico è stato tracciato con autorevolezza a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19599 del 2016⁷².

La sentenza n. 19599/2016 ha ammesso la trascrizione dell'atto di nascita spagnolo in un caso di fecondazione eterologa in cui entrambe le madri hanno un legame biologico con il bambino (partorito dall'una con apporto di ovocita dell'altra, fecondato con seme di donatore anonimo)⁷³, rigettando così i ricorsi del Procuratore Generale della Repubblica e del Ministero dell'Interno verso il decreto della Corte di Appello di Torino⁷⁴ che aveva ordinato la trascrizione dell'atto in base a una motivazione incentrata sul superiore interesse del minore e sulla portata del limite dell'ordine pubblico ai fini delle legittimità della trascrizione⁷⁵.

⁷¹ Cass., Sez. I, ord., (ud. 18.01.2018) del 22.02.2018, n. 4382, che ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione delle questioni ritenute di massima e particolare importanza.

⁷² Cassazione civ., 30.09.2016, n. 19599, Corr. Giur. (2017, 181 segg.), con commento di Ferrando (2017, 935) e di Palmeri (2017, 362). Vedi invece le riflessioni critiche di Senigaglia (2017, 1001).

⁷³ Un caso simile, nella situazione di fatto, a quello deciso dalla Cassazione (legame biologico con una delle due madri) è stato poi deciso dal Tribunale di Napoli, decreto 6.12.2016 in Foro it., 2016, I 309 e dalla Cassazione 15.6.2017, n. 14878, in www.articolo29.it: in questo secondo caso deciso dalla Cassazione, a differenza di Cass. 19599/2016, la seconda madre non aveva alcun rapporto biologico col nato, dato che l'ovocita fecondato era della gestante. La conclusione cui si perviene è che, anche quando per una delle due madri sia *assente* il presupposto naturalistico del parto sostituito dall'intenzione di essere madre, i giudici tutelano la personalità del minore e garantiscono la pienezza della comunità familiare legalmente creata con l'atto straniero. Il progetto procreativo condiviso non confligge con l'ordine pubblico.

⁷⁴ Corte d'Appello di Torino, sez. famiglia, decreto del 29.10.2014, disponibile all'indirizzo <https://www.aiaf-avvocati.it/files/2015/01/Corte-appello-Torino-Decreto-ottobre-2014.pdf> (ultimo accesso 28.7.2018).

⁷⁵ Il limite dell'ordine pubblico è menzionato, inter alia, negli art. 65 L. 218/1995 e art. 18 Dpr. 396/2000.

La sentenza della Cassazione n. 19599/2016, come è noto, in particolare ha argomentato in maniera decisiva sulla nozione di ordine pubblico internazionale: nozione che si delinea in relazione ai principi supremi e fondamentali della nostra Costituzione a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni agli altri ordinamenti e, ove compatibili, a quelli desumibili dai Trattati fondativi dell'Unione e dalla Carta dei diritti europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Principi che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario in quanto "costituzionalizzati" da una interpretazione di tipo evolutivo che tenga conto dei tempi e del contesto sociale⁷⁶.

Il ragionamento svolto dalla Suprema Corte è stato seguito in due noti casi piuttosto diversi tra loro, che hanno suscitato l'attenzione della dottrina⁷⁷. La Corte d'appello di Trento, sez. I, ordinanza 23 febbraio 2017⁷⁸, ha ammesso la trascrivibilità del provvedimento giudiziale straniero con il quale era stata attribuita la co-genitorialità al compagno del padre di due gemelli nati in Ontario, Canada, da Gpa, tramite impianto nella gestante di ovocita proveniente da donatrice, fecondato con seme del padre. Il caso ha destato particolare interesse perché da un lato riguarda una tecnica vietata e penalmente sanzionata dall'art. 12 co. 6 l. 40/2004, e dall'altro uno dei genitori non ha alcun legame biologico con i gemelli nati. Tuttavia, né la violazione del divieto né l'assenza di legame biologico sono sufficienti ad escludere il riconoscimento del provvedimento del giudice statunitense. Rilevano, per il tribunale trentino, altri fattori: la responsabilità nel costruire

⁷⁶ In questo caso, secondo la Corte non vi è contrasto con l'ordine pubblico internazionale dal momento che le scelte del Parlamento nelle materie rimesse al suo potere di regolazione (l. 40/2004 e art. 269 co. 3 c.c. «è madre colei che ha partorito») non contengono principi fondamentali costituzionalmente obbligati. La Cassazione ha dunque rimeditato l'impostazione tradizionale della inscindibile coincidenza fra colei che partorisce e colei che trasmette il patrimonio genetico: il legame genetico va oltre il parto, e si estende alla vita del nato sotto il profilo della sua identità personale, anche se nelle parole della Cassazione sembrerebbe rimanere legato al «dato biologico» di ambo le madri, l'una partoriente, l'altra per trasmissione del patrimonio genetico tramite ovocita. Sull'ordine pubblico in particolare, Marzialetti 2016, 1172 e Irti 2016, 481.

⁷⁷ App. Trento Sez I, ord. 23 febbraio 2017 e Tribunale dei minorenni di Firenze, decreto 8 marzo 2017, consultabili in <https://www.articolo29.it> con commenti di Schillaci; vedi anche i commenti di Calderai (2017, 986); Ferrando (2017, 935); e la posizione più critica di Tuo (2017, 935).

⁷⁸ La sentenza App. Trento Sez I, ord. 23 febbraio 2017 è stata impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello Trento e sull'impugnazione si è espressa Cass., Sez. I, ord. (ud. 18.01.2018) del 22.02.2018, n. 4382, rimettendo, come si è ricordato, la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili (ud. 6.11.2018); cfr. la requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione ex art. 373 c.p.c., che motiva la contrarietà alla trascrizione, resa all'udienza pubblica di discussione - https://www.procuracassazione.it/procura_generale-resources/resources/cms/documents/PU_06.11.2018_-_REQ_10101-18_RG.pdf (ultimo accesso 28.2.2019).

una genitorialità di tipo sociale, la consapevole decisione di allevare e custodire i figli, la consuetudine di vita e affetti protratta nel tempo e la pienezza di diritti dei bambini in quanto nati, che non può essere compressa per reprimere comportamenti altrui (quelli dei genitori) ritenuti riprovevoli e meritevoli di sanzione dalla legge italiana⁷⁹. Pochi giorni dopo, il Tribunale Minorenni di Firenze, decreto 8 marzo 2017, ha giudicato trascrivibile il provvedimento di adozione straniero con il quale una coppia di uomini italiani sposata in Inghilterra aveva adottato due minori: adozione piena, non co-parentale, poiché il *Civil Partnership Act* inglese del 2004, sec. 79 estende ai partner registrati la possibilità di adottare i minori congiuntamente, oltre che nella forma della *stepchild adoption*. In questo caso, il tribunale fiorentino ha inquadrato il riconoscimento ai sensi dell'art. 36 co. 4 l. 184/1983, cioè come adozione effettuata all'estero da cittadini italiani che risiedono all'estero da più di due anni⁸⁰.

Accanto al principio dell'unicità dello *status* di figlio (nato nel matrimonio, al di fuori di esso o adottato) a garanzia dell'eguaglianza di tutti i figli, si va dunque ulteriormente delineando il principio della continuità dello *status filiationis* a garanzia dell'identità della persona. La continuità si realizza entro due coordinate ben precise, legame genetico e legame affettivo, e assume una marcata connotazione sociale conferendo dignità alla genitorialità definita come "comunità di affetti" che si sia "consolidata nel tempo"⁸¹. I criteri sostanziali adottati dalla Cassazione italiana e dalle corti di merito, anche quando non sussiste un legame genetico, danno sempre più ragione del "vincolo affettivo"⁸². Infatti,

⁷⁹ Ferrando (2017, 935). Peraltro la Corte d'appello di Milano, 28 dicembre 2016 (disponibile su <https://www.foroitaliano.it>) aveva già ammesso la trascrizione nel registro dello stato civile di Milano degli atti di nascita formati all'estero in un caso di maternità per sostituzione di due gemelli per ciascuno dei quali è indicato come padre genetico l'altro genitore (Cardaci 2017, 657).

⁸⁰ Qualora sia conforme ai principi dell'Aja sull'adozione dei minori, cioè sia stata dichiarata l'adottabilità e i minori si trovino in stato di abbandono, allora l'adozione sarà riconosciuta dal tribunale per i minorenni; inoltre la procedura sarà snella dato che i genitori risiedono all'estero da oltre due anni e hanno adottato il minore secondo il diritto dello Stato di residenza (caso di adozione internazionale di minore in cui adottanti e adottato abbiano la residenza nel medesimo Stato, che si differenzia dal caso in cui i due adottanti risiedono in Italia e l'adottato all'estero, regolato dagli artt. 35 e 36(1-3) l. 184/1983).

⁸¹ Sul genitore di fatto, o sociale: Palmeri 2017, 1708; Cinque 2017, 1475. È la cd. famiglia in senso personalistico, che tende a poggiare su base fattuale: Riondato 2017, 997.

⁸² La Corte di Strasburgo, Cedu 24.1.2017, *Paradiso Campanelli c. Italia* Grande Camera, ric. 25358/12, sembra invece aver preferito un criterio formalistico, dato dalla assenza/presenza di un legame genetico o biologico. Laddove c'è legame genetico diventa irrinunciabile la salvaguardia del diritto all'identità del minore, che non può piegarsi nemmeno dinanzi all'esigenza degli Stati di vietare la Gpa. Il recupero del margine di apprezzamento in presenza di condotte che violino norme interne viene ancorato invece proprio

il principio del preminente interesse del minore comprende il diritto di costruire una relazione giuridicamente rilevante, pur in assenza di legame genetico, con le figure genitoriali di fatto presenti nella sua vita: assume perciò rilevanza la genitorialità sociale, oltre a quella genetica/biologica e anche in assenza di quest'ultima, e vige infine il principio di non discriminazione dei figli in ragione dell'orientamento sessuale dei genitori; in materia di *status* non vi è logica sanzionatoria e non può esservi trattamento discriminatorio rispetto ai bambini nati da genitori di sesso diverso, poiché la differenza di trattamento in ragione della nascita risulterebbe contraria ai precetti costituzionali.

In definitiva, tutti i figli hanno un identico *status* giuridico scolpito nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 c.c.. Esso è unico⁸³. All'unicità dello *status* di figlio corrisponde una pluralità di 'titoli' della filiazione: la generazione, l'adozione, l'assunzione di responsabilità verso il nato⁸⁴. L'identità del nato dipenderà dall'accertamento della filiazione nei confronti di entrambi, o di un genitore. L'accertamento costituisce il rapporto e individua il soggetto nei cui confronti far valere i diritti fondamentali che si acquisiscono con la nascita, ma la cui titolarità sostanziale e attuale dipende dall'individuazione del genitore⁸⁵. Inoltre, l'identità del nato non potrà prescindere dal principio di continuità dello *status* rispetto al

all'assenza di discendenza genetica fra il bambino e la coppia che ne assume la responsabilità genitoriale, oltre che all'esiguo periodo di tempo trascorso insieme che depona nel senso dell'insussistenza di una vita familiare del minore (nel caso di specie, il divieto del ricorso alla Gpa e la falsa attestazione della discendenza genetica del nato e il periodo di otto mesi dalla nascita trascorso con i genitori sociali). Condivide la sentenza Lenti (2017, 495), secondo il quale la Corte ha correttamente disposto: per cui, al fine di ricevere tutela ai sensi dell'art. 8 Cedu (vita familiare) la permanenza del minore nella famiglia deve fondarsi su una "conformità al diritto dal suo inizio", criterio che va adeguatamente bilanciato con altri fattori: la durata della convivenza, la tempestività dell'intervento dell'autorità per porre fine alla situazione illegale e la valutazione di non gravità, né irreparabilità del pregiudizio per il minore. Critica, invece, Palmeri 2017, 1708: la sentenza ha messo in ombra la situazione del bambino e le questioni legate alla sua identità, mentre ha privilegiato il bilanciamento tra il rispetto della vita privata della coppia e gli interessi che le autorità statali intendono tutelare.

⁸³ Sull'unicità dello stato di filiazione e la pluralità dei modelli familiari coniugali: Amagliani 2015, 554; Paradiso 2016a, 1306; 2016b, 101; Ferrando 2015, 952 segg.

⁸⁴ Ferrando 2015, 260 segg.: tramite riconoscimento di figlio nato fuori matrimonio, dichiarazione giudiziale di quelli nati in costanza di matrimonio, tramite sentenze che dichiarano la genitorialità accogliendo l'azione ex art. 269 c.c. segg o quelle fondate sull'art. 239 c.c. segg e sull'accertamento della verità biologica della generazione, oppure a quelle che ne pronunciano l'adozione in conseguenza dello stato di abbandono o anche quando tali presupposti non ricorrano ex art. 44, co. 1 segg. l. 184/1983.

⁸⁵ Stefanelli 2017, 83 segg.

‘titolo’ acquisito all’estero⁸⁶, scolpito nella l. 218/1995, art. 13 co. 3 e art. 33 co. 1-2 come conseguenza del *favor filiationis*.

Se dunque gli obiettivi sono l’eguaglianza di tutti i figli, il rispetto della vita familiare dei minori e quello del diritto all’identità personale, allora l’indirizzo interpretativo appena valorizzato non condurrà alla violazione dell’ordine pubblico; diversamente, la clausola dell’ordine pubblico escluderà ogni tutela e si imporrà come limite ‘all’ingresso’ di rapporti conseguenti all’esercizio dei diritti primari della persona quando la salvaguardia della posizione del bambino comprometterà altri interessi generali di rango primario. Nella misura in cui il percorso procreativo e l’aspirazione alla genitorialità si concretizzano – per es. tramite ricorso a Gpa consentite all’estero⁸⁷ o efficacia di provvedimenti stranieri di adozione piena – ben al di fuori di dinamiche di scambio economico, nell’assunzione di una consapevole responsabilità genitoriale, saranno ritenute compatibili con l’ordine pubblico.

3. Forme dell’identità in un ordine pubblico in sommovimento

Per quanto riguarda l’attuale modello della Carta di Identità Elettronica (Cie) per i minori predisposto sul sito del Ministero dell’Interno, si rileva che – nonostante le dichiarazioni a *La Bussola Quotidiana* rilasciate dal Ministro – sino al mese di gennaio 2019 esso prevedeva due *slot* per le firme dei genitori e altri due per gli estremi del loro documento di identità (eventualmente sostituibili da estremi e firma del tutore)⁸⁸. In seguito alle dichiarazioni del Ministro (vedi par. 1.2) si era potuto osservare che tali *slot* non erano più

⁸⁶ Vedi la Convenzione di New York, cit., art. 8, co.1; così anche la l. 40/2004, all’art. 9 che esclude che il carattere illecito della tecnica di Pma possa riverberarsi sullo *status* di figlio, il quale resta fermo, al riparo da eventuali impugnazioni perché prevale il preminente interesse del minore. Secondo Ferrando (2015) questa interpretazione dell’art. 9 l. 40/2004 si estende anche al caso di donazione di ovociti e di Gpa.

⁸⁷ Sulla necessità di regolamentare la Gpa in Italia: Scalisi 2017, 5, I, 1097; Picaro 2017, 1262; Schuster 2015, 834. Contra: Renda 2015, 474; con cautele Calderai 2017, 986; in termini generali Niccolai 2015, 1, Tonolo 2014, 81.

⁸⁸ Lo stesso si può dire a proposito del modulo richiesto per il rilascio del passaporto dei minorenni da presentare in Questura, dove è richiesto di declinare la generalità degli “esercenti la responsabilità genitoriale”: cfr. https://www.poliziadistato.it/statics/29/modulo-passaporto-per-minorenni_ver_250717.pdf (ultimo accesso 19.3.2019).

preceduti, come prima del suo intervento, da un numero ordinale («1° genitore», «2° genitore»), numerazione tesa a indicare l'ordine col quale i genitori firmano e apposta anche agli *slot* per i testimoni⁸⁹, ma continuavano ad essere soddisfatti ognuno da un 'genitore' non ulteriormente articolato in 'padre' o 'madre':

Riepilogo dati della CIE e del titolare per accettazione		Numero unico nazionale	
Fotografia		CA12345AA	
[Placeholder for photo]		Comune di	
Cognome		ROMA	
Cognome stampato		Data di emissione	
ROSSI		24/11/2016	
Nome		Valida per espatrio	
MARIA		SI	
Nome stampato		Documento del richiedente	
MARIA		PASSAPORTO AA1234567	
Codice fiscale		Stampa CIE bilingue	
RSSMRA69A41H501D		NO	
Sesso		Firme dei testimoni	
F		[Empty box]	
Statura		Nome, cognome dei testimoni	
178 cm		[Empty box]	
Luogo di nascita		Estremi dei documenti dei testimoni	
ROMA (RM)		[Empty box]	
Luogo di nascita stampato		Firme dei genitori o del tutore	
ROMA (RM)		[Empty box]	
Data di nascita		Nome, cognome dei genitori o del tutore	
14/12/2015		[Empty box]	
Estremi atto di nascita		Estremi dei	
302 P.1 S.A00		[Empty box]	
Cittadinanza		[Empty box]	
ITA		[Empty box]	
Luogo di residenza		[Empty box]	
VIA ISOLE CURZOLANE, 13 ROMA (RM)		[Empty box]	

Fig. 3 – Modello di Carta di Identità Elettronica (ultimo accesso 14.3.2019)

Fonte: Ministero dell'Interno - <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/>

Pur presupponendo che i genitori fossero *al più* due⁹⁰, la modulistica non presupponeva nulla riguardo al loro sesso. Proprio a tale 'carenza' intendeva ovviare lo schema di

⁸⁹ Nell'intervista il Ministro descrive il modello per la Cie dei minori sul quale è intervenuto 'traducendo' le diciture "1° genitore" e "2° genitore" in 'genitore 1' e 'genitore 2', usate in effetti in alcuni documenti amministrativi, per esempio in diverse scuole in assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero dell'Istruzione, ma che diversamente da quelle usate nel modello per la Cie, insistono sul carattere 'generico' del genitore.

⁹⁰ Nello Stato della California questa presupposizione è caduta, cfr. la *provision 7601* del *Family Code*, che prevede la possibilità per un bambino di vedersi riconosciuti più di due genitori naturali (Morra 2015). Anche in Italia, ai sensi della normativa sulle adozioni, i genitori iscrivibili nei registri dello stato civile possono essere tre (di cui uno a piè pagina), o anche quattro se è accolto e valorizzato il profilo della responsabilità genitoriale volitiva e intenzionale.

decreto sottoposto dal Ministro dell'Interno al parere del Garante circa i profili di protezione dei dati personali cui si è accennato nel par. 1.2. In particolare, l'art. 4 recitava:

- nel primo periodo, le parole “(o i genitori o i tutori in caso di minore)” sono sostituite dalle seguenti: “(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)”;
- al co. 2, le parole “(o dai genitori o tutori in caso di minori)” sono sostituite dalle seguenti: “(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)”;
- dopo il co. 3 è inserito il seguente: “co. 3-bis. La richiesta della Cie valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente.

Nel suo parere, il Garante aveva messo in luce come la modifica proposta avrebbe reso le norme che disciplinano il rilascio della Cie dei minori inadeguate ad assicurare l'esattezza dei dati verificati dall'ufficiale di stato civile nei relativi registri. Dato che le figure esercenti la responsabilità genitoriale (quelle che possono richiedere il documento d'identità per un soggetto minore) sempre più spesso non sono esattamente riconducibili alla specificazione terminologica ‘padre’ o ‘madre’, il nuovo *template* predisposto dal Ministro avrebbe escluso alcuni minori dal novero dei soggetti ammessi al rilascio della carta d'identità. Le ipotesi, secondo il Garante privacy, sarebbero principalmente quelle in cui la responsabilità genitoriale e la trascrizione nei registri dello stato civile dei figli sono conseguenza di provvedimenti di adozione in casi particolari e di atti di nascita formati all'estero. In tutti questi casi, il rilascio del documento d'identità del minore potrebbe essere impedito dall'ufficio, oppure essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall'ufficio e, soprattutto, nel documento d'identità rilasciato per il minore, il dato relativo a uno dei genitori sarebbe stato indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata o non pertinente alla finalità perseguita⁹¹.

⁹¹ Parere del Garante privacy cit. nota 22.

Il Garante aveva concluso che, sostituendo il termine ‘genitore’ con ‘padre’/‘madre’ si sarebbe rischiato di imporre in capo ai dichiaranti, al momento della richiesta del rilascio del documento d’identità del minore, una responsabilità – sanzionata penalmente – per il conferimento di dati inesatti circa l’identità, o lo stato, o altre qualità personali, o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, precludendo così il rilascio stesso del documento.

Va altresì notato che lo schema di decreto avanzato dal Ministro era non solo compatibile con talune leggi dello Stato italiano che marcano esplicitamente la coppia genitrice come eterosessuale – per esempio, l. 40/2004, artt. 5-12 – ma idoneo riflesso della logica sottesa alla formulazione dell’atto di nascita (vedi par. 2.3). Forse proprio per questo, nonostante il parere contrario del Garante e il dibattito suscitato sui media nazionali, il Ministro dell’Interno il 31 gennaio 2019 ha adottato il provvedimento che introduce modifiche alle modalità di emissione individuate nel 2015, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle finanze⁹²: tra i cambiamenti, proprio la sostituzione di ‘genitori’ con le parole ‘madre’ e ‘padre’.

La modifica realizzata dal Ministro non potrà certo bloccare le trascrizioni in atto, ma renderà la vita difficile a tutti quei bambini iscritti nei registri di stato civile in virtù, per esempio, di titolo straniero, soprattutto qualora sia estesa ad altri documenti della pubblica amministrazione: impedirà loro di ottenere i documenti d’identità, di iscriversi a scuola, di accedere al servizio sanitario nazionale etc. a meno che i genitori *same-sex* non rendano false dichiarazioni sulla propria identità o sul proprio stato; a fronte dell’impossibilità di vietare espressamente l’omogenitorialità, il decreto 31 gennaio 2019 è servito a privare di dignità molte famiglie (non solo quelle omogenitoriali), negando implicitamente l’identità dei bambini che ne fanno parte. Esso ‘rinforza’ per ripetizione l’impianto genitoriale tradizionale ancora centrato sul paradigma eterosessuale, mostrando di non aver recepito il suggerimento derivante dalla normativa europea recentemente predisposta per vari documenti pubblici (tra cui gli atti di nascita), ovvero quello di superare tale paradigma.

⁹² Vedi nota 24.



CARTA
DI IDENTITÀ
ELETTRONICA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Riepilogo dati della CIE e del titolare per accettazione

Fotografia



Cognome ROSSI

Cognome stampato ROSSI

Nome MARIA

Nome stampato MARIA

Codice fiscale RSSMRA69A41H501D

Sesso F

Statura 178 cm

Luogo di nascita ROMA (RM)

Luogo di nascita stampato ROMA (RM)

Data di nascita 14/12/2015

Atto di nascita stampato 302 P.1 S.A00

Cittadinanza ITA

Luogo di residenza VIA ISOLE CURZOLANE, 13 ROMA (RM)

Luogo di residenza stampato VIA ISOLE CURZOLANE, 13 ROMA (RM)

Metodo di pagamento Contanti/Marca da bollo/Carta di Credito.

Motivo di emissione PRIMA EMISSIONE

Firma titolare



Numero unico nazionale **CA12345AA**

Comune di **ROMA**

Data di emissione 27/11/2018

Valida per espatrio SI

Documento del richiedente PASSAPORTO AA1234567

Stampa CIE bilingue NO

Firme dei testimoni	
Nome, cognome dei testimoni	
Estremi dei documenti dei testimoni	
Firme del padre e della madre o del tutore	
Nome, cognome del padre e della madre o del tutore	
Estremi dei documenti del padre e della madre o del tutore	
Stampa padre e madre/tutore	SI
Padre e madre/tutore stampati	
Denominazione operatore	GIROLAMO GIROLAMI
Firma operatore	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Fig. 4 - Modello di Carta di Identità Elettronica (ultimo accesso 29.4.2019)

Fonte: Ministero dell'Interno - <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/>

Il decreto 31 gennaio 2019 si potrebbe addirittura qualificare come contrario a quell'ordine pubblico armonizzato e sovranazionale che le istituzioni dell'Unione Europea indicano come permeante gli ordinamenti degli Stati membri.

Infatti, il Regolamento n. 1191/2016 del 6 luglio 2016, in vigore dal 16 febbraio 2019, il cui scopo è promuovere la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di documenti pubblici nell'Unione Europea⁹³, esclude la menzione di

⁹³ Il Regolamento 2016/1191 ha lo scopo di semplificare il processo di legalizzazione di taluni documenti giuridici per ridurre i requisiti di traduzione e i costi per i cittadini e le imprese dell'UE.

‘madre’ e ‘padre’ dal Modulo Standard Multilingue per certificare l’evento della nascita⁹⁴, marcando un cambio di prospettiva rispetto al Regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 circa la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale, che aveva invece adottato una modulistica multilingue basata sull’idea tradizionale di coppia etero, formata da una ‘madre’ e un ‘padre’⁹⁵. La prima proposta del Regolamento n. 1191/2016, che risale al 2013, aveva per la verità adottato una prospettiva stereotipata delle relazioni parentali prevedendo una ‘madre’ e un ‘padre’⁹⁶, ma gli interventi interpretativi della giurisprudenza europea, di Lussemburgo e Strasburgo⁹⁷, e di quella dei vari Stati, compresa l’Italia, avevano innescato riflessioni su forme più complesse di genitorialità, riflessioni che hanno svelato, tra le altre cose, come una modulistica in cui ricorrono i termini ‘madre’ e ‘padre’, attinti dal linguaggio ordinario, contribuisca alla costruzione dell’identità giuridica dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale proiettando su di essi paradigmi che non sono più scontati. Di queste riflessioni il Regolamento n. 2016/1191, nel frattempo approvato, non poteva non tener conto, e difatti il nuovo Modulo Standard Multilingue certifica la nascita senza *slot* riservati a ‘madre’ e ‘padre’ o figlio/figlia di, ma solo in riferimento al ‘soggetto nato’, una scelta che riflette un cambiamento sociale importante per i cittadini europei: il principio dell’interesse superiore, o preminente, del minore ha indotto a porre l’accento sulla persona che nasce, indipendentemente dalla storia che ha condotto al suo concepimento (chi sono i genitori, come l’hanno concepito etc.).

Il nuovo Modulo Standard Multilingue europeo che certifica l’evento della nascita ha, almeno per il momento, conseguenze di portata limitata, poiché il Modulo ha il mero

⁹⁴All. I, Reg. 2016/1191 disponibile all’indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191> (ultimo accesso 19.3.2019).

⁹⁵ Il formulario standard che prevede lo spazio per inserire il nome della ‘madre’ e quello del ‘padre’ si trova: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003R2201> (ultimo accesso 19.3.2019).

⁹⁶ All. I, della Proposta di Regolamento COM/2013/0228def - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52013PC0228> (ultimo accesso 19.3.2019).

⁹⁷ Oltre la Cedu, anche la Corte di Giustizia europea ha attribuito diversi significati autonomi al termine ‘madre’ negli ultimi anni: la madre che commissiona il figlio (madre sociale), la madre gestazionale, la madre genetica (o biologica), nozioni che sono entrate a far parte del bagaglio concettuale dei vari sistemi giuridici che compongono l’Europa. A partire dal parere dell’AG Kokott del 23.09.2013 nel caso Corte di Giustizia C-167/12, sentenza (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, *C. D. contro S. T.* Per un commento, Moreno Pueyo 2015, 287-293.

scopo di facilitare la traduzione dei documenti pubblici cui è allegato; non ha valore legale autonomo, ma è uno strumento di supporto per la traduzione del documento (leggi: atto di nascita) nazionale⁹⁸. Così, anche se il Modulo è stato concepito per evitare la traduzione dei documenti pubblici nazionali cui va allegato, potrebbe finire per rifletterne letteralmente il contenuto⁹⁹. In sostanza, non solo i documenti pubblici nazionali, come per esempio i certificati di nascita, continueranno a circolare, ma richiederanno ancora traduzioni e asseverazioni, poiché il Modulo è un *template* fatto di voci standard già tradotte nelle varie lingue e di campi vuoti dove inserire il contenuto proveniente dal documento nazionale originale¹⁰⁰. Insomma, il Modulo Standard Multilingue suggerisce agli Stati membri una nuova prospettiva europea che va oltre il paradigma della sola genitorialità biologica, ma al prezzo di concedere agli Stati medesimi un elevato margine di discrezionalità per quanto riguarda il modo e il tempo necessario al sistema giuridico per adattarsi a tale cambiamento. Con il decreto 31 gennaio 2019, il tempo necessario al nostro sistema giuridico per assorbire il cambiamento si è notevolmente esteso.

Riferimenti bibliografici

Amagliani, R. (2015), *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in «Rivista di Diritto Civile», I, pp. 554-574.

Attademo, L. (2016), *La stepchild adoption omoparentale nel dettato dell'art. 44 comma 1, lett d) L. n. 184/1983 e nella L. n. 218/1995*, in «Corriere Giuridico», n. 10, pp. 1224-1229.

Attardi, A. (1949), *Efficacia giuridica degli atti di stato civile*, Città di Castello, Leonardo da Vinc.

Bauman, Z. (2003), *Intervista sull'identità*, Rome-Bari, Laterza.

⁹⁸ Considerando 22, art. 8 e All. I del Reg. 2016/1191 cit.

⁹⁹ Considerando 23 e All. I del Reg. 2016/1191 cit.

¹⁰⁰ Art. 9 Reg. 2016/1191 cit.

- Berloco, D. e Calvigioni, R. (2011), *Manuale pratico per l'ufficiale di stato civile*, Milnao, Maggioli.
- Braidotti, R. (2002) *Nuovi soggetti nomadi*, Roma, Luca Sossella.
- Calderai, V. (2017), *Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 7-8, pp. 986-994.
- Cardaci, G. (2017), *La trascrizione dell'atto di nascita straniero formato a seguito di gestazione per altri*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 5, pp. 657-667.
- Cerino Canova, A. (1992), “Degli atti dello stato civile”, in Cian, G., Oppo, G. e Trabucchi, A. (a cura di), *Commentario al diritto italiano di famiglia*, IV, Cedam: Padova, p. 684.
- Cinque, M. (2017), *Quale statuto per il “genitore sociale”?*, in «Rivista di Diritto Civile», 6, I, pp. 1475- 1502.
- D'Amico, M. (2013), *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in «Rivista AIC 3» (on line).
- De Filippis, B., Baiocco, R. e Busacca, A., (2018), *Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza*, Padova, Cedam.
- De Lauretis, T. (1999), *Soggetti eccentrici*, Milano, Feltrinelli.
- Farina, M. (2016), *Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore (commento a Trib. Roma 23.12.2015 e 30.12.2015)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 7-8, pp. 976-982.
- Ferrando, G. (2017), *Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore, Corte d'Appello di Trento, sez. I, 23 febbraio 2017 ord. Tribunale per i minorenni di Firenze, sez. adozioni, 8 marzo 2017, decr.* in «Corriere Giuridico», n. 7, pp. 946-952.
- Ferrando, G. (2017), *A Milano l'adozione del figlio del partner non si può fare*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 2, pp. 171-193.
- Ferrando, G. (2016), *Il problema dell'adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione, n. 12962 del 2016*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 9, pp. 1213-1219.
- Ferrando, G. (2015), *Stato unico di figlio e varietà di modelli familiari*, in «Famiglia e Diritto», n. 10, pp. 952-957.

- Ferrando, G. (2015), *Diritto di famiglia*, Bologna, Zanichelli.
- Ferrando, G. (2012), *L'adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 11, pp. 679-694.
- Ferrando, G. (2012), *Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in «Famiglia, persone e successioni», n. 8, pp. 282-289.
- Ferrari, D. (2015), *Lo statuto giuridico dell'omogenitorialità in Italia e in Europa*, in «Rivista Critica di Diritto Privato», n. 33, pp. 111-136.
- Ferri, L. (1973), “Degli atti dello stato civile”, in Scialoja, A. e Branca, G. (a cura di), *Commentario al codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1 ed., pp. 1-150.
- Fiore, P. (a cura di) (1900), *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Parte 2, Delle persone, vol. VI, Napoli, Eugenio Marghieri.
- Foucault, M. (2001), *Dits et Ecrits* tome I; trad. it. *Biopolitica e liberalismo: detti e scritti su potere ed etica, 1975-1984*, a cura di Ottavio Marzocca, Milano, Medusa.
- Foucault, M. (1994), *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, raccolta di scritti a cura di Pierre Dalla Vigna, Milano, Mimesis.
- Gorgoni, A. (2018), *Art. 263 Cod. Civ.: tra verità e conservazione dello status filiationis (Commento a Corte Cost., 18.12.2017, n. 272)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 4, pp. 540-551.
- Gorgoni, A. (2017), *La rilevanza della filiazione non genetica*, in «Persona e Mercato», n. 3, pp. 153-186.
- Grasso, A.G. (2018), *È possibile formare in Italia un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso? (Nota a Trib. Pisa, 15.3.2018)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 11, pp. 1574-1582.
- Irti, C. (2016), *Digressioni attorno al mutevole “concetto” di ordine pubblico*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 3, pp. 481-492.
- Lenti, L. (2017), *Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera (Commento a Corte Eur. Dir. Uomo, 24.1.2017, Grande Camera, ric. 25358/12)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 4, pp. 495-513.

- Long, J. (2015), *L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso (Commento a Trib. min. Roma, 30.7.2014)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», n. 2, pp. 117-123.
- Lonzi, C. (1974), *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, Scritti di Rivolta Femminile: Milano.
- Marzialetti, L. (2016), *Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione (Commento a Corte Cost., 7.4.2016, n. 76)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», 9, pp. 1177-1183.
- Miotto, G. (2015), *Stepchild adoption omoparentale e interesse del minore*, in «Diritto Civile Contemporaneo», 5.6. (on line).
- Missana, E. (2014), *Donne si diventa*, Milano, Feltrinelli.
- Moreno Pueyo, M.J. (2015), *La prestación de maternidad en los casos de maternidad subrogada. Estado de la cuestión tras los pronunciamientos del Tjue de 18/03/14*, in «Revista española de Derecho del Trabajo», pp. 287-293.
- Morra, L. (2015), “Genitorialità californiana. Analisi testuale della sec. 7601 del California Family Code”, in Morra, L. e Pasa, B. (a cura di), *Questioni di genere nei testi normativi: crittotipi e impliciti*, Torino, Giappichelli, pp. 181-200.
- Morra, L. e Pasa, B. (2015), “Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi”, in Morra, L. e Pasa, B. (a cura di), *cit.*, pp. 1-11.
- Morra, L. e Pasa, B. (a cura di) (2015), *Questioni di genere nei testi normativi: crittotipi e impliciti*, Torino, Giappichelli.
- Niccolai, S. (2015), *Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione*, in «Costituzionalismo.it», 3, parte III (on line).
- Palmeri, G. (2017), *Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same-sex (Commento a Cass. Civ., I sez., 30.9.2016, n. 19599)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», 3, pp. 362-378.
- Palmeri, G. (2017), *(Ir)rilevanza del legame genetico ai fini della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same sex (Cass. Civ., I sez., 15.6.2017, n. 14878)*, in «Nuova Giurisprudenza Civile», 12, pp. 1708-1721.

- Paradiso, M. (2016), *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in «Rivista di Diritto Civile», 5, II, pp. 1306-1318.
- Paradiso, M. (2016), *Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate*, in «Diritto delle successioni e della famiglia», 1, pp. 101-119.
- Pasa, B. e Morra, L. (2018), “Implicit Legal Norms”, in Visconti, J. (ed.), *Handbook of Communication on the Legal Sphere*, De Gruyter: Boston/Berlin, pp. 141- 168.
- Pezzini, B. (2012), *La costruzione del genere*, Studi I, Bergamo, Sestante.
- Piola, G. (1900), *Degli atti dello stato civile*, volume unico, Napoli, Eugenio Marghieri.
- Picaro, R. (2017), *Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità nel contesto globale non armonizzato*, in «Rivista di Diritto Civile», 5, I, pp. 1262-1292.
- Poggi, F. (2015), *Diversi per diritto Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in «Diritto e questioni pubbliche», 15/2, https://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2015_n15-2/003_Mono1_Poggi.pdf17.
- Renda, A. (2015), *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001)*, in «Corriere Giuridico», 4, pp. 471-488.
- Riondato, S. (2017), *L'unione familiare di matrimonio unioni civile e convivenze dopo la riforma penale 2016-2017*, in «Diritto penale e processo», 8, pp. 1002-1011.
- Rodotà, S. (2016), *Diritto d'amore*, Bari-Roma, Laterza.
- Salvi, G. (2015), *Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici minorili*, in «Rassegna di diritto civile», pp. 686-711.
- Santoro Passarelli, F. (1961), “Status familiae”, in Id., *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, Jovene, vol. 1, pp. 421-496.
- Scalera, A. (2016), *Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma*, in «Famiglia e Diritto», pp. 584-593.
- Scalisi, V. (2018), *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in «Rivista di Diritto Civile», 2, I, pp. 405-434.
- Scalisi, V. (2017), *Maternità surrogata: come «far cose con regole»*, in «Rivista di Diritto Civile», vol. 63, n. 5, I, pp. 1097-1114.

- Senigaglia, R. (2017), *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover essere*, in «Europa e Diritto Privato», vol. 3, pp. 953-1011.
- Stefanelli, S. (2017), *Status, discendenza ed affettività nella filiazione omogenitoriale*, in «Famiglia e Diritto», a. 24, n.1, pp. 83-96.
- Tonolo, S. (2014), *La trascrizione degli atti di nascita derivanti da maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 50, pp. 81-104.
- Tuo, C.E. (2017), *Riconoscimento di status familiare e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore*, in «Corriere giuridico», 7, pp. 952-968.